



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

CIG: Z2335BAF91

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Descrizione del servizio di preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti , a favore del Personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza nonché del Personale delle Forze dell'Ordine impegnato in servizio di vigilanza presso le sedi dei seggi elettorali del Comune di Avellino in occasione delle consultazioni elettorali che si svolgeranno nel biennio 2022/2023.

Il servizio in oggetto verrà espletato secondo le sotto elencate modalità:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Fornitura pasti al personale delle FF.OO. in occasione delle consultazioni elettorali. Detti pasti dovranno essere composti da :
 - Un primo piatto a scelta fra due (di cui uno di pasta);
 - Un secondo piatto a scelta fra due (di cui almeno uno di carne);
 - Un contorno con relativi condimenti, pane, frutta, 1 litro di acqua minerale e 1 bibita;
2. La grammatura degli ingredienti, componenti le pietanze, deve essere conforme alle indicazioni contenute nell'allegato A che si allega.
3. Il fornitore dovrà garantire la fornitura di due pasti al giorno per tutto il periodo elettorale comprensivo del sabato precedente la giornata elettorale, della domenica di votazione, nonché dei successivi giorni fino alla cessazione del servizio che sarà comunicato allo stesso dalle Autorità di Polizia interessate.
4. Sarà cura dell'Organismo di P.S. che sovrintende il servizio comunicare gli aventi diritto per ciascun pasto. Il soggetto che fruisce del servizio, all'inizio di ciascun pasto, dovrà consegnare all'impresa apposito documento, rilasciatogli dal Comando e debitamente firmato da quest'ultimo;

Articolo 2

(Modalità di svolgimento del servizio)

1. Il pasto dovrà essere recapitato presso ciascuna sezione elettorale in **contenitori isotermitici conformi** alla vigente normativa in materia di trasporto alimentare ed in grado di assicurare che i pasti giungano ai seggi mantenendo la corretta temperatura di consumazione .
2. Il fornitore si impegna ad effettuare il servizio anche nel giorno di chiusura settimanale e per ferie;
3. Il fornitore dovrà , altresì, assicurare la consegna del necessario Kit di posate, bicchieri, tovaglioli e tovaglietta in confezioni monouso.
4. La ditta si obbliga all'osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria, in particolare a quelle contemplate degli artt. dal 37 al 42 del D.P.R. 26.3.80 n. 327;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

5. La ditta si obbliga, altresì, ad effettuare il servizio di consegna presso i seggi elettorali, con un numero sufficiente di automezzi , **non inferiore a due** , idonei al trasporto delle vivande e debitamente autorizzati per il trasporto di alimenti, affinché i pasti siano recapitati tra le ore 12.00 e le ore 15.00 per 1^ ordinario e tra le ore 19.00 e 21.00 per il 2^ ordinario, **contemporaneamente e per tutto il personale interessato, che dovrà completare la fruizione del servizio negli orari indicati;**
6. Il fornitore dovrà assicurare la presenza di personale qualificato addetto alla consegna nonché a richiedere con congruo anticipo la scelta dei pasti tra le alternative richieste.

Articolo 3

(Durata e valore dell'affidamento)

1. L'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione e **fino al 31 dicembre 2023;**
2. Il contratto ha un valore massimo presunto di € **10.800,00** IVA esclusa , tuttavia l'Amministrazione ha facoltà di ordinare un numero di pasti nel periodo di riferimento anche inferiore a detto importo, senza che il contraente possa pretendere alcun importo minimo o penale per il mancato raggiungimento di qualsiasi soglia minima;

Articolo 4

(Opzioni e Modifiche)

1. L'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del Codice , anche in ragione di aumento/decremento delle presenze, per quanto attiene al numero dei pasti da assicurare per un limite massimo del 50% , fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dall'art.106, comma 12 , del codice relativamente al quinto d'obbligo, in aumento o in diminuzione.

Articolo 5

(Importo dell'affidamento – Pagamenti)

1. L'Amministrazione liquiderà agli operatori economici esclusivamente i corrispettivi dei pasti **effettivamente forniti** .
2. La ditta dovrà emettere fatture elettroniche sul portale MEF utilizzando il seguente Codice Univoco: **T7VWVY** distinte per ciascun organismo di Polizia;
3. Le fatture, **sulle quali va riportato il CIG**, corredate degli anzidetti documenti per i pasti forniti, dovranno essere consegnate alla Questura di Avellino per l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e per l'apposizione del nulla osta al pagamento;
4. Il pagamento sarà disposto dalla Prefettura di Avellino con ordinativo di pagamento intestato alla ditta con le modalità indicate dal fornitore medesimo;
5. La liquidazione della spesa è subordinata all'acquisizione da parte di questa Amministrazione della documentazione attestante la regolarità contributiva della ditta affidataria.

Articolo 6

(Vigilanza)



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

1. Il titolare dell'Organismo di P.S. interessato al servizio vigilerà sull'osservanza delle condizioni previste dalla convenzione e, qualora ne ravvisi la necessità, potrà impartire istruzioni in ordine all'espletamento del servizio al titolare od al legale rappresentante dell'impresa;
2. Il titolare del predetto Organismo di P.S. potrà, inoltre, chiedere all'impresa l'allontanamento di quegli operai che risultassero incapaci, inidonei, e manifestassero un cattivo contegno.

Articolo 7

(Tutela contro azioni di terzi)

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza di manchevolezze e di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente convenzione.

Articolo 8

(Inadempienze e penalità)

1. In caso di inadempienze l'impresa è soggetta a penalità;
2. L'Amministrazione comunica la natura delle inadempienze rilevate precisando l'ammontare della penalità applicata e diffidando l'impresa a rimuoverle, avvertendola che in difetto o in caso di recidiva, adotterà ulteriore provvedimento sanzionatorio elevando la misura della penalità entro i limiti previsti nel comma successivo;
3. Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza, da un minimo dell'1% ad un massimo del 3% dell'importo mensile dovuto, al netto dell'IVA, per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è verificata;
4. In caso di mancato svolgimento del servizio, salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità del 3% sull'importo mensile dovuto, al netto dell'I.V.A., per ogni giorno di omesso servizio;
5. Tutto ciò, senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate;
6. Di ogni deficienza o mancanza, l'Amministrazione renderà informata l'impresa con idoneo mezzo documentale;
7. L'impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale;
8. L'Amministrazione provvederà a far eseguire il servizio non svolto dall'impresa nel modo che riterrà più opportuno, a rischio e spese dell'impresa stessa.

Articolo 9

(Modalità di applicazione delle penalità)

1. L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'impresa dipendenti dal presente contratto e, per l'eventuale eccedenza, con i crediti derivanti da altri contratti in corso fra le parti;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

2. Le penalità saranno notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale;
L'ammontare delle penalità sarà compensato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento di fatture, previa acquisizione di idonea nota di credito.

Articolo 10

(Risoluzione e recesso del contratto)

1. Qualora le inadempienze si verificano con frequenza o dipendano da dolo o colpa grave, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto in ogni tempo il contratto di affidamento, previo avviso scritto all'impresa, alla quale, in tal caso, verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei servizi effettuati fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui andrà incontro ai sensi degli articoli precedenti;
2. La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa;
3. E', altresì, in facoltà dell'Amministrazione di recedere totalmente o parzialmente dal contratto nei casi di cessazione o sospensione dell'attività della mensa interessata al servizio per periodo superiore ad un mese;
4. L'impresa potrà chiedere la risoluzione del contratto, in caso d'impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
5. Il recesso e la risoluzione di diritto del contratto, vengono dichiarati con decreto emanato dall'Autorità Prefettizia.

Articolo 11

(Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose, la ditta si impegna, in conformità all'art. 3, comma 1 della L. 13.8.2010, n.° 136, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale accesso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Prefettura, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale;
2. La ditta si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei citati conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
3. L'affidamento si intende risolto di diritto, qualora la ditta venga meno agli obblighi di cui ai commi precedenti.

Articolo 12

(Contenzioso e domicilio legale)

1. Le eventuali controversie saranno risolte dal giudice ordinario, senza possibilità di adire il giudizio arbitrale. In pendenza del giudizio, per garantire la continuità del servizio, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali;
2. Qualora si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri il servizio di cui abbisogna, nei modi e nei termini che crederà più opportuni;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

3. In tale caso, il prezzo pagato in più di quello dovuto per contratto verrà rimborsato dall'impresa inadempiente;
4. Valgono, per la rivalsa del prezzo, le prescrizioni stabilite dal presente contratto in merito all'applicazione delle penalità;
5. Il Foro competente è quello dell'Amministrazione contraente;

Articolo 13

(Notifiche e comunicazioni)

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per gli adempimenti previsti dalla presente convenzione, saranno effettuate a mezzo posta certificata all'indirizzo pec della sede legale della ditta .
2. Le stesse potranno essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa od ad altro suo qualificato incaricato, che dovrà rilasciare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Articolo 14

(Cauzioni e garanzie)

1. Il fornitore, all'atto della sottoscrizione, dovrà costituire una garanzia denominata "definitiva", ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. L.vo n. 50/2016, con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del citato codice dei contratti mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero, polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa , a garanzia degli adempimenti contrattuali.
2. Tale fidejussione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di garanzia. Detto deposito sarà mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrato a mano a mano che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del presente contratto

PER ACCETTAZIONE

LA DITTA
(timbro e firma)